

- 2) l'art. 11 della direttiva 2001/14/CE, poiché il sistema di imposizione dei diritti stabilito dalle autorità spagnole non prevede alcun sistema di incentivi con riferimento ai criteri previsti in detto articolo;
- 3) l'art. 30, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, in quanto la normativa spagnola non garantisce sufficientemente l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione (il Comité de Regulación Ferroviaria; comitato di regolamentazione ferroviaria) nei confronti dell'ADIF (il gestore dell'infrastruttura ferroviaria) e della RENFE-Operadora (ente pubblico economico nel settore ferroviario dipendente dal Ministerio de Fomento, Ministero delle infrastrutture);
- 4) l'art. 10, n. 7, della direttiva 91/440/CEE, poiché l'organismo di regolamentazione (il Comité de Regulación Ferroviaria) non possiede i mezzi necessari all'esercizio della funzione di controllo della concorrenza nei mercati ferroviari che detto articolo gli conferisce; e
- 5) l'art. 13, n. 2, nonché l'art. 14, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, dal momento che la normativa spagnola prevede criteri discriminatori per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, che possono far sì che, di fatto, si ripartiscano linee ferroviarie per una durata superiore ad un periodo di vigenza dell'orario di servizio; inoltre tali criteri mancano di specificità.

(<sup>1</sup>) GU L 75, pag. 29.

(<sup>2</sup>) GU L 237, pag. 25.

## Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-485/10)

(2010/C 328/44)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Konstantinidis)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini stabiliti tutte le misure necessarie per l'esecuzione della decisione della Commissione 2 luglio 2008 C(2008) 3118 (come rettificata con la decisione della Commissione 13 agosto 2008), relativa agli aiuti concessi alla società Ellinika Nafpigeia A. E. o, in ogni caso, non avendo informato sufficientemente la Commissione delle misure

adottate conformemente all'art. 19 della decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11 — 18 della decisione di cui trattasi nonché del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica ellenica della decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato illegali a favore della società Ellinika Nafpigeia A. E. che devono essere recuperati presso il settore di tale società che svolge attività civili.

La Commissione osserva che la Grecia avrebbe dovuto assicurare l'esecuzione della decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica. La decisione è stata notificata il 13 agosto 2008 e la Commissione non ha accordato deroghe all'esecuzione della decisione. Di conseguenza, sul piano formale il termine di recepimento è scaduto il 13 dicembre 2008.

La Commissione ricorda che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata della Corte, l'unico motivo giustificato che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 108, n. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione.

Tuttavia, nella presente causa, le autorità greche non hanno mai avanzato l'argomento dell'impossibilità assoluta di esecuzione. Al contrario, hanno manifestato sin dal principio la loro volontà di eseguire la decisione appena possibile. Tuttavia, la Commissione sottolinea che fino alla data di presentazione del presente ricorso esse non hanno adottato alcun atto che costituisca esecuzione anche solo parziale della decisione.

La Commissione ritiene che la Grecia non abbia adottato le misure necessarie per l'esecuzione della decisione né in conformità alla soluzione che è stata discussa tra i suoi servizi e le autorità elleniche competenti né in qualsiasi altro modo adeguato.

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 18 ottobre 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Causa C-497/10)

(2010/C 328/45)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

Ricorrente: Barbara Mercredi

Convenuto: Richard Chaffe

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Voglia la Corte di giustizia chiarire quale sia il criterio appropriato per determinare la residenza abituale di un minore ai fini:
  - a) dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(1)</sup>
  - b) dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003.
- 2) Se un'autorità giurisdizionale sia un'«istituzione o altro ente» cui possa essere riconosciuto un diritto di affidamento ai fini del regolamento n. 2201/2003.

- 3) Se l'art. 10 continui ad applicarsi dopo che il giudice dello Stato membro richiesto abbia respinto una domanda volta a ottenere il ritorno di un minore in forza della Convenzione dell'Aia del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, sulla base del rilievo che gli artt. 3 e 5 non risultano applicabili.

Si chiede, in particolare, come debba essere risolto un conflitto tra la decisione dello Stato richiesto secondo la quale non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 3 e 5 della Convenzione dell'Aia del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, e la decisione dello Stato richiedente secondo la quale invece ricorrono tali presupposti.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).